



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 151/22/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELESUD
3 S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“TELESUD TRAPANI” – LCN 18) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 44 COMMA 4 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021 N. 208**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 10/22 - PROC. 24/22/MZ-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 settembre 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;



VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia del 26 marzo 2002, n. 2, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Sicilia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



1. Fatto e contestazione

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 19 luglio 2021, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l'Ispettorato Territoriale Sicilia, quest'ultimo ha segnalato, con nota acquisita dal Comitato testé menzionato al prot. n. 15812 del giorno 3 maggio 2022, la violazione da parte della società Telesud 3 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telesud Trapani*" - LCN 118, delle disposizioni normative contenute nell'art. 44, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 per aver trasmesso, nei giorni 4, 5, 6, 8 e 9 aprile 2022, notiziari di durata inferiore a 30 minuti interrotti da una pausa pubblicitaria. A titolo esemplificativo, il giorno 6 aprile 2022 il telegiornale iniziato alle ore 13:52:55 della durata di 20' 05" è stato interrotto da una pausa pubblicitaria.

Il CO.RE.COM. Sicilia, preso atto di quanto rilevato dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, con atto CONT. N. 10/2022, del 12 maggio 2022 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Telesud 3 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telesud Trapani*" - LCN 118 ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 44, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

2. Deduzioni della società

La società Telesud 3 S.r.l., a seguito della notifica del citato atto di contestazione, ha presentato le proprie memorie difensive nelle quali ha dichiarato di non trasmettere, nel rispetto dell'art. 44, comma 4, del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 208, notiziari di durata maggiore o uguale ai 30 minuti, bensì unici spazi informativi, di durata varia e completi di chiarissime sigle di apertura e chiusura, non equiparabili ad una pagina d'informazione unica. Gli stessi, infatti, hanno denominazioni diverse: "Notizia del giorno"; "TG Sud 1° edizione"; "TG Sud cronache, eventi e meteo"; "TG Sport"; "TG Sud 2° edizione". La parte dichiara, inoltre, di essere stata oggetto in passato di una simile ispezione, di cui allega verbale, nel corso della quale sarebbe stato acquisito l'archivio magnetico delle registrazioni dei programmi trasmessi dal 4 marzo 2019 al 10 marzo 2019, senza che fosse in seguito contestata alcuna violazione nonostante la società utilizzasse, all'epoca dell'ispezione, lo stesso "schema" con riferimento agli spazi informativi. L'assenza di contestazione provverebbe, a dire della parte, l'idoneità dello schema utilizzato nella trasmissione degli spazi informativi.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0200800 del 27 giugno 2022, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Telesud 3 S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo "*Telesud Trapani*".



Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del Co.RE.COM. Sicilia. Sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione; si rileva, infatti, dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 da parte della società Telesud 3 S.r.l., dal momento che la trasmissione dei notiziari televisivi di durata inferiore ai trenta minuti è stata interrotta da uno o più *break* pubblicitari in evidente violazione della normativa secondo cui *“La trasmissione televisiva di notiziari [...] può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”*.

La predetta norma, afferente alla disciplina concernente la regolare trasmissione dei programmi inferiori ai trenta minuti, ed in particolare dei notiziari televisivi imponeva alla società *de qua* di adottare ogni misura possibile e le precauzioni necessarie a garantire l'assolvimento della prescrizione in questione. La circostanza addotta dalla società secondo cui la stessa non avrebbe trasmesso *“notiziari della durata maggiore o uguale ai 30 minuti, bensì unici spazi informativi, di durata varia e completi di chiarissime sigle di apertura e chiusura, non equiparabili ad una pagina d'informazione unica”* si dimostra palesemente infondata e non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incompendo, comunque, sull' esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente citata. Nel caso di specie, a titolo esemplificativo, il notiziario trasmesso il giorno 6 aprile 2022 alle ore 13:52:55 circa è interrotto alle ore 14:02:48 circa (dopo soli 9 minuti e 53 secondi dall'inizio) da una pausa pubblicitaria introdotta dalle seguenti parole della conduttrice *“Adesso ci fermiamo per una breve pausa, vi aspetto tra pochissimo con tutte le altre notizie del nostro notiziario”*. Il notiziario riprende poi alle ore 14:05:30 circa ed è nuovamente interrotto da una seconda pausa pubblicitaria alle ore 14:12:48 introdotta, anche in questo caso, dalle parole della conduttrice: *“Adesso ci fermiamo per una breve pausa, vi aspetto tra pochissimo con la pagina sportiva”*. Il notiziario riprende poi alle ore 14:15:35 circa con la pagina sportiva e termina alle ore 14:18:46 circa. Si osserva a riguardo che le interruzioni pubblicitarie, chiaramente segnalate e trasmesse nel corso del notiziario - in palese violazione della legge - sono due, non una come erroneamente indicato nella contestazione del Co.RE.COM. Sicilia. Non rileva ai fini del rispetto della norma che gli spazi informativi - così definiti dalla società - abbiano una sigla di apertura e di chiusura prima e dopo l'interruzione pubblicitaria, né che gli stessi, secondo quanto dichiarato dalla parte, abbiano denominazioni e durata diverse. Ciò che rileva ai fini del rispetto della norma è che i notiziari televisivi costituiscano un unico programma, come risulta dalla presentazione delle interruzioni, ancorché suddiviso da varie sigle di apertura e chiusura in relazione al cambiamento dell'oggetto delle notizie.

Va, inoltre, osservato che la dichiarazione della società secondo cui non vi sarebbe stata contestazione a seguito di una precedente ispezione ritenuta simile a quella che ha dato origine all'attuale procedimento, circostanza comunque non provata in atti, non comporterebbe – come sostenuto dalla parte – la liceità della condotta attuale, non

essendo ammissibile considerare esimente alla violazione attuale l'eventuale errata mancata contestazione di una precedente violazione.

Vista la natura obiettiva dell'illecito, in presenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti tali da far ritenere violata la norma di cui all'art. 44, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208, si confermano le violazioni contestate alla società Telesud 3 S.r.l.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 44, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 *“La trasmissione televisiva di notiziari, opere cinematografiche e film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, film a episodi e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”*;

RITENUTA la sussistenza delle violazioni contestate in ragione della rilevata inosservanza da parte della società Telesud 3 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *“Telesud Trapani”* delle disposizioni contenute nell'art. 44, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e comma 5, del d.lgs. n. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di due volte il minimo edittale corrispondente ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione nel corso delle giornate di programmazione tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori e, al contempo, indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.



C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2021, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 249.095,00 e un bilancio in utile.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nella misura di due volte il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) moltiplicato per cinque giornate di programmazione televisiva (4, 5, 6, 8 e 9 aprile 2022) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle cinque giornate sottoposte a monitoraggio (4, 5, 6, 8 e 9 aprile 2022) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Telesud 3 S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale "*Telesud Trapani*", con sede legale in Trapani, via Isola Zavorra Snc, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.330 (diecimilatrecentotrenta/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2, lett. a) e comma 5, del d.lgs. n. 208/21;



INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 151/22/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 151/22/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba